



COPIA

# COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA  
*Deliberazione del Consiglio Comunale*

**Deliberazione N. 21**

**Del 24.09.2020**

**Pubblicata in data 29.09.2020**

**Prot.3415**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, giorno **ventiquattro**, del mese di **settembre**, alle ore **18:10**, nella sala delle adunanze del Comune intitolata a "Melania Lettieri", a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale  
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali

		<i>Presenti /Assenti</i>
1) BLASI NICOLA	SINDACO	P
2) SANTARSIERE VINCENZO	VICESINDACO	P
3) FANELLI VINCENZO	ASSESSORE	P
4) PATERNOSTER MARIO	CONSIGLIERE	P
5) TRIVIGNO MARIO	CONSIGLIERE	A
6) CAPRARA NICOLA	CONSIGLIERE	P
7) BISCAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	A
8) BALSAMO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
9) BARONE ROCCO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
10) NIGRO DOMENICO	CONSIGLIERE	P
11) BLASI ANGELA	CONSIGLIERE	P
<b>TOTALE PRESENTI</b>		<u>9</u>
<b>TOTALE ASSENTI</b>		<u>2</u>

Assume la Presidenza il Sindaco AVV. NICOLA BLASI.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il **Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Noto**.

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

*In ordine alla regolarità tecnica:*

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO  
 NON PREVISTO

Il Responsabile

*Data 24.09.2020*

*F.to Nicola Blasi*

*In ordine alla regolarità contabile*

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO  
 NON PREVISTO

Il Responsabile

*Data 24.09.2020*

*F.to Nicola Blasi*

Il **Presidente** AVV. NICOLA BLASI, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Preso atto che** con delibera di Consiglio Comunale sono state applicate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 1 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019

- 1) aliquota 5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 4) aliquota 9,6 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 5) aliquota 9,6 per mille per le aree fabbricabili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo



0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.



**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Con voto unanime e favorevole, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria fabbricati strumentali e D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



IL PRESIDENTE  
F.to AVV. NICOLA BLASI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

La presente deliberazione viene oggi 29.09.2020 pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 29.09.2020 al giorno 13.10.2020, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Campomaggiore, 13.10.2020  
MASTROMARINO

F.to

**IL MESSO COMUNALE**  
Giuseppe

---

**ESECUTIVITA'**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.09.2020

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 , 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
Campomaggiore,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

